



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali

per lo sviluppo e la coesione sociale

Prot. n: AOODGAI / 6785

Roma, 17 giugno 2013

Agli Uffici Scolastici Regionali
per le regioni Campania, Puglia e Sicilia
LORO SEDI

Al Dirigente scolastico
ITIS "F. Giordani"
Via Laviano 18,
81100 - Caserta

Al Dirigente scolastico
Istituto Comprensivo "Minervino"
Via E. De Amicis, 1
73027 - Minervino Di Lecce

Al Dirigente scolastico
ITIS "Ettore Majorana"
Via Montebello 11
72100 - Brindisi

Al Dirigente scolastico
S.M.S. Rosso di San Secondo
Via fra Giarratana
93100 - Caltanissetta

e p.c. Alla Direzione Generale per gli Studi, la
Statistica e i Sistemi informativi
c.a. del Direttore Generale
SEDE

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013, PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento", Asse I, Obiettivo A – Attuazione dell'azione Scuol@ 2.0, interventi a supporto del Piano Nazionale Scuola Digitale – Precisazioni in merito alle procedure di gara per la realizzazione dei progetti dichiarati ammissibili a finanziamento con la circolare prot. n. AOODGAI/3514 del 26 marzo 2013.

Si fa seguito alla circolare prot. n. AOODGAI/3514 del 26 marzo 2013, con la quale sono stati dichiarati ammissibili a finanziamento i progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche in indirizzo sulla base dell'avviso prot. n. AOODGAI/7070 del 24/04/2012 e sono state fornite

indicazioni in relazione alle procedure da attuare ai fini della realizzazione degli interventi finanziati. In particolare, nell'ambito della predetta circolare, si è chiarito che, qualora codeste istituzioni scolastiche decidano di avvalersi di procedure di acquisizione dei beni necessari ai fini della realizzazione dei progetti finanziati, devono ricorrere alle procedure di gara aperte previste dal D. Lgs. 163/2006 (c.d. Codice degli Appalti) con riferimento agli appalti di forniture sopra soglia comunitaria; e ciò in ragione dell'importo del finanziamento, decisamente superiore alla c.d. soglia comunitaria (pari a 130.000,00 euro, IVA esclusa). Vengono inoltre richiamati gli obblighi introdotti dalla legge 228/2012 e dal D. L. 95/2012 in materia di approvvigionamento di beni e servizi presso Consip S.p.A. da parte delle scuole.

Con la presente nota - nelle more della formalizzazione di ulteriori chiarimenti di carattere generale in merito alle procedure di gara – si forniscono alcune indicazioni riguardo ai profili procedurali richiamati nella predetta circolare, in considerazione delle problematiche che sorgono nella gestione delle procedure di gara sopra soglia comunitaria e della peculiarità dei progetti ammessi a finanziamento.

Al riguardo, giova preliminarmente evidenziare come, codeste Istituzioni Scolastiche, ai fini dell'attuazione dei progetti, siano tenute a ricorrere in via principale a Consip, salvo che il Dirigente Scolastico – svolte le valutazioni di cui alla nota prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013 – ritenga che, in considerazione delle peculiarità e/o della complessità del progetto ammesso a finanziamento, ricorra una delle fattispecie in cui non sia possibile o conveniente aderire alle convenzioni Consip enunciate nella predetta nota¹. Unicamente in quest'ultimo caso, sarà possibile procedere all'acquisizione dei beni extra Consip in via autonoma, fornendo adeguata motivazione in merito agli elementi in fatto ed in diritto che hanno condotto ad escludere la possibilità di ricorrere al sistema centralizzato di acquisti di beni nonché attestando di aver debitamente effettuato la verifica istruttoria.

In tal caso, codeste Istituzioni Scolastiche dovranno avvalersi delle procedure di evidenza pubblica previste per gli appalti di forniture sopra soglia comunitaria.

Al riguardo, si raccomanda di attivare procedure di gara in coerenza con la normativa in materia di appalti sopra soglia e, in particolare, di adempiere rigorosamente gli obblighi inderogabilmente prescritti dalla normativa di settore in relazione alla pubblicazione degli atti di gara ed alle relative comunicazioni. Il mancato rispetto di tali disposizioni è infatti idoneo a determinare l'illegittimità dell'intera procedura e l'inammissibilità della spesa.

Nello specifico, occorrerà fare ricorso alle procedure aperte e ristrette disciplinate dall'art. 55 del Codice degli Appalti².

¹ Come evidenziato nella nota prot. n. AOODGAI/2674 del 5 marzo 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado hanno l'obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi di cui necessitano utilizzando le convenzioni messe a disposizione di Consip. I contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli e comportano sanzioni a carico dei dirigenti scolastici che li hanno stipulati. Alla luce del mutato quadro normativo, pertanto, il ricorso a procedure autonome di acquisto (i.e. extra Consip) ha carattere eccezionale. Ed invero, come chiarito con la nota prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, sembra potersi procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle predette sanzioni, *“nelle seguenti ipotesi:*

- *in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;*
- *qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;*
- *laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (...).”*

² Le stazioni appaltanti possono ricorrere alle procedure negoziate con o senza pubblicazione del bando sono ammesse solo nei casi previsti espressamente dagli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 163/2006. Si rammenta che le procedure aperte sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs. 163/06 nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara. Le procedure ristrette sono le procedure alle quali ogni operatore economico può

Al fine di ridurre le incertezze derivanti dalla complessità della normativa di riferimento – e ferma restando la necessità di fare comunque riferimento alla medesima, la quale è in costante evoluzione – si allegano alle presente nota tabelle recanti la rappresentazione sintetica dei principali obblighi di comunicazione e pubblicità che codeste Istituzioni Scolastiche sono tenute ad adempiere ai fini dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica funzionali all'acquisizione dei beni/servizi per la realizzazione dei progetti.

Ciò posto, giova ancora chiarire che, nell'ipotesi in cui, considerata la complessità dei progetti di attuare, codeste Istituzioni Scolastiche ritengano che vi siano i presupposti per suddividere in lotti l'appalto, al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara, i lotti dovranno essere considerati come parte di un progetto di acquisizione unitario.

Nello specifico, qualora il valore complessivo dell'affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti, sia pari o superiore alla soglia comunitaria, la stazione appaltante dovrà avvalersi delle procedure di gara previste per gli appalti di rilevanza comunitaria. Si rammenta, difatti, che l'art. 29, comma 8, lett. a) e b) del Codice degli Appalti, stabilisce che per gli appalti di fornitura suscettibili di frazionamento, deve essere considerato il valore cumulato dei lotti e se tale valore è superiore o pari alla soglia comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria.

E' possibile derogare a tale regola solo per i lotti di valore inferiore ad 80.000 mila Euro (al netto dell'IVA) e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti (art. 29, comma 8, lett. c), del Codice degli Appalti). In altri termini, la deroga all'applicazione delle procedure di rilevanza comunitaria:

- (i) è ammissibile se la somma del valore di tutti i lotti inferiori a 80.000 euro è pari o inferiore al 20% del valore di tutti i lotti in generale; diversamente,
- (ii) se il valore cumulato dei lotti di valore inferiore a 80.000 euro è superiore alla soglia del 20%, il divieto di deroga vige per tutti i lotti e, quindi, la deroga non può trovare applicazione a nessuno dei lotti di valore inferiore ad 80.000 euro ³.

Pertanto, tenuto conto della normativa relativa al sistema Consip, appare opportuno che le verifiche in merito alla possibilità di ricorrere alle convenzioni Consip vengano svolte con riferimento a ciascun lotto. All'esito di dette verifiche, per lotti per i quali risultino disponibili

chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dagli articoli 54 e 55 del D. Lgs. 163/06. In tal caso gli operatori economici presentano una richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito.

³

Di seguito si forniscono alcuni esempi in merito all'applicazione della deroga in discorso.

Esempio 1: ipotesi in cui la deroga è ammissibile

Lotto 1: euro 140.000

Lotto 2: euro 60.000

Lotto 3: euro 40.000

Lotto 4: euro 260.000

- somma di tutti i lotti = euro 500.000

- somma dei lotti < 80.000 (2 e 3) = euro 100.000

- lotti < 80.000 / totale lotti = 100.000 / 500.000 = 20%

Esempio 2: ipotesi in cui la deroga è inammissibile

Lotto 1: euro 140.000

Lotto 2: euro 65.000

Lotto 3: euro 40.000

Lotto 4: euro 235.000

- somma di tutti i lotti = euro 480.000

- somma dei lotti < 80.000 (2 e 3) = euro 105.000

- lotti < 80.000 / totale lotti = 105.000 / 480.000 = 21,9%

Resta inteso che, nel caso di cui all'esempio 1, la deroga è applicabile solo ai lotti 2 e 3. Diversamente, nel caso di cui all'esempio 2, tutti i lotti seguono la disciplina comunitaria, né può applicarsi la deroga soltanto ad uno dei due lotti (né al lotto 2 né al lotto 3).

convenzioni Consip, occorrerà avvalersi di tali convenzioni, mentre, per gli ulteriori lotti, si farà ricorso al mercato.

Da ultimo, si segnala come, all'esito dell'aggiudicazione, sarà possibile richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto d'appalto nelle more del decorso del termine dilatorio di 35 giorni previsto per la stipula del contratto dall'art. 11, comma 10, del Codice degli Appalti, solo nell'ipotesi eccezionale in cui sussistano circostanze obiettive e non imputabili all'Istituzione Scolastica idonee a giustificare l'urgenza. A tal fine, occorrerà adottare un apposito provvedimento recante la puntuale indicazione dei motivi oggettivi che giustificano detta esecuzione anticipata.

IL DIRIGENTE

Autorità di Gestione

F.to Annamaria Leuzzi

Si allegano le tabelle relative agli obblighi di comunicazione e di pubblicità per gli appalti di fornitura sopra soglia.